

ALLEGATO A



COMITATO DI SORVEGLIANZA REGIONALE DEL
PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020

Documento di chiusura della consultazione scritta
24 - 30 settembre 2020

(art. 8 del Regolamento interno)

ALLEGATO A

In data 24 settembre 2020 è stata attivata la procedura di consultazione scritta del Comitato in merito alle proposte di modifica al PSR 2014-2020, riguardanti variazioni di tipo sia testuale che finanziario, e in particolare l'introduzione e il finanziamento della nuova Misura 21 "Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dalla crisi di COVID-19" prevista dal nuovo art. 39 ter del Reg. (UE) 1305/2013, modificato dal Reg. (UE) 872/2020.

Il termine per la presentazione delle osservazioni su tale argomento, considerata l'urgenza di implementare la Misura 21, era stato fissato al 30 settembre 2020.

ALLEGATO A

OSSERVAZIONI PERVENUTE

➤ In data 30 settembre la **Commissione europea** ha inviato le seguenti osservazioni:

A seguito della procedura di consultazione scritta del Comitato di Sorveglianza del PSR Piemonte 2014-2020, avviata il 24 settembre 2020, i servizi della Commissione Europea hanno preso visione della proposta di modifica del PSR e trasmettono i loro commenti alla proposta.

- Nella sezione 5 "Strategia", nel motivare la misura 21, si fa riferimento anche alle PMI, ma la modifica proposta introduce soltanto il sostegno per gli agricoltori. Bisognerebbe sopprimere tale riferimento.*
- La modifica propone importi forfettari per tre categorie, ma non è del tutto chiaro in che modo vengono stabilite tali categorie. Inoltre, non è chiaro in che modo i soggetti richiedenti terranno conto delle loro perdite nella domanda e come ciò sarà verificato.*
- Per quanto riguarda la sezione 13 "Aiuti di Stato", il regime di aiuti di stato SA.57735 non può essere invocato in quanto non è stato ancora approvato. Se le autorità italiane desiderano applicare la modifica prima dell'approvazione del regime, dovrebbero utilizzare il regolamento "de minimis" 1407/2013 e indicarlo nelle note esplicative alla sezione 13 relativa alla Misura 7.*

Inoltre, i servizi della Commissione si riservano la possibilità di fornire ulteriori commenti durante la fase di notifica.

ALLEGATO A

- Sempre in data 30 settembre **Coldiretti Piemonte** ha fatto pervenire le osservazioni che seguono:

La situazione, senza precedenti, di significativa criticità causata dalla pandemia da Covid-19, continua a produrre i suoi effetti sull'intero tessuto economico-produttivo, nonché, in termini più ampi, sulla società civile nel suo complesso. Il calo registrato rispetto ai consumi delle famiglie, tornati ai livelli del 2015, evidenzia, infatti, una condizione di difficoltà generalizzata che non potrà che ripercuotersi, anche ed ulteriormente, sulla filiera agro-alimentare.

Se, quindi, le perturbazioni che hanno interessato il mercato nel corso degli scorsi mesi hanno determinato tensioni a livello di liquidità e flussi di cassa per la quasi totalità delle imprese agricole piemontesi, le prospettive andamentali di medio periodo non consentono di ipotizzare un sostanziale "cambio di rotta".

Ne consegue come risultato indispensabile assicurare e garantire l'uso più efficiente possibile delle risorse disponibili, in modo tale che si creino le condizioni che permettano di porre in essere azioni di sostegno volte a preservare la continuità aziendale, sia in termini produttivi, che gestionali.

Per tali motivazioni, come Coldiretti Piemonte, fin dalla sua approvazione si è ritenuto essenziale avviare una fase di valutazione, che potesse permettere di creare i presupposti affinché quanto disposto dal Regolamento Ue 2020/872 si concretizzasse in un effettivo intervento a sostegno di quei settori produttivi che sono stati colpiti, con un'intensità maggiore, dalla crisi, ma parallelamente meno hanno potuto usufruire delle misure emergenziali attivate su base nazionale.

Se, quindi, da un lato l'introduzione della nuova Misura 21 nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Piemonte non può che essere valutata in termini positivi, dall'altro si esprimono significative perplessità rispetto alla modalità di intervento previste per quanto concerne l'Azione 1, ovvero il *Sostegno alle aziende agricole che allevano bovini da carne*.

Nel merito, infatti, si ritiene occorra considerare come uno dei punti cardine su cui si basa la citata modifica al Regolamento Ue n. 1305/2013 è costituito dall'adozione di criteri oggettivi (e non discriminatori) al fine di indirizzare al meglio le risorse disponibili, in modo tale che possa essere riconosciuto un sostegno più elevato alle imprese agricole più duramente colpite.

ALLEGATO A

In tal senso siamo a ribadire come rispetto all'intervento emergenziale indirizzato a favore degli allevamenti di bovini da carne, le modalità di determinazione del danno subito avrebbero dovuto basarsi, in relazione al periodo di riferimento maggio-luglio 2020 e stante l'andamento del mercato, sul numero di capi (allevati per almeno sei mesi) effettivamente macellati.

Una metodologia di quantificazione del minor reddito percepito (quindi del danno subito) dalle aziende interessate, costituenti una componente di primaria rilevanza nell'ambito del panorama imprenditoriale agricolo piemontese, maggiormente rispondente alla sensibile flessione registrata sul fronte dei prezzi, come dimostrato dall'andamento delle quotazioni di mercato.

Al riguardo si rileva come il riconoscimento di un aiuto straordinario quantificato per singolo capo macellato sia stato adottato anche su base nazionale e sostanzialmente per soddisfare la medesima finalità, seppur per una differente tipologia di capi bovini (che di fatto esclude la tradizionale filiera produttiva su cui si basa la zootecnia da carne in Piemonte), attraverso l'istituzione del Fondo emergenziale per le filiere in crisi del settore zootecnico (Decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali 23 luglio 2020). Motivazione che rafforza la necessità di intervenire, in modo adeguato, a sostegno di tale filiera produttiva.

Parallelamente non può costituire una giustificazione oggettivamente sostenibile l'eventuale complessità di carattere tecnico riconducibile all'acquisizione dei dati riguardanti, per ogni singolo allevamento, i capi effettivamente macellati nel periodo di riferimento, stante le difficoltà di interrogazione delle banche dati e le conseguenti procedure amministrative da adottare, pur considerando i termini piuttosto ristretti definiti dalla normativa comunitaria per l'individuazione dei beneficiari.

Nel proseguire nell'analisi del documento riguardante le proposte di modifica al Programma di Sviluppo Rurale, considerando l'attenta attività di verifica posta in essere in relazione all'individuazione delle risorse residue da utilizzare e destinare alla nuova Misura 21, si ritiene vi siano le potenziali condizioni per poter incrementare la dotazione finanziaria di tale intervento, con lo scopo di creare i presupposti che permettano di aumentare l'importo massimo del contributo attualmente previsto per singolo allevamento.

Non si riscontrano, infatti, le motivazioni per le quali non possano essere ricomprese, tra le Operazioni che cedono risorse, l'Operazione 4.1.2 (*Miglioramento del rendimento globale e della sostenibilità delle aziende agricole dei giovani agricoltori*), considerando che la dotazione residua non permette di ipotizzare l'apertura di un nuovo bando, così come altre tipologie di azioni quali l'Operazione 10.2.1 (*Sostegno alla conservazione e all'uso di risorse genetiche vegetali in agricoltura*), l'Operazione 16.1.1 (*Costituzione, gestione e operatività dei gruppi operativi del PEI*) e l'Operazione 16.2.1 (*Attuazione progetti pilota*), rispetto alle quali, stante la fase conclusiva del periodo di programmazione, appare estremamente difficoltosa la possibilità di attivazione interventi.

ALLEGATO A

In relazione, quindi, ai contenuti dell'Allegato 1 (Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dalla crisi da Covid-19), in merito al punto 4 – Beneficiari, si propone, relativamente all'Azione 1 (Sostegno alle aziende agricole che allevano bovini da carne) ed all'Azione 2 (Sostegno alle aziende floricole e florovivaistiche) una riformulazione della lettera a):

Azione 1 - Sostegno alle aziende agricole che allevano bovini da carne

- a) *Agricoltori ai sensi dell'articolo 2135 c.c., iscritti alla gestione previdenziale dell'INPS in qualità di coltivatori diretti o di imprenditori agricoli professionali (indipendentemente dalla natura giuridica), con allevamenti di bovini da carne;*

Azione 2 - Sostegno alle aziende floricole e florovivaistiche

- a) *Agricoltori ai sensi dell'articolo 2135 c.c., iscritti alla gestione previdenziale dell'INPS in qualità di coltivatori diretti o di imprenditori agricoli professionali (indipendentemente dalla natura giuridica), che coltivano fiori, piante ornamentali o vivai di piante ornamentali.*

Per quanto concerne il successivo punto 6 – Condizioni di ammissibilità, con specifico riferimento all'Azione 1 (*Sostegno alle aziende agricole che allevano bovini da carne*), si ritiene opportuno venga precisato, come previsto successivamente (punto Misure di attenuazione), che *per le aziende con OTE diverso da 460 (Aziende bovine specializzate), è necessario allegare il registro di stalla*. Al riguardo, infatti, si evidenzia come il novero dei soggetti potenzialmente beneficiari è da ricondursi anche ad imprese che, seppur operanti nel settore zootecnico (allevamento bovini da carne), presentano una OTE diversa da quella sopra indicata.

Si coglie, inoltre, l'opportunità per rilevare come non si ritenga corretta, in relazione all'Operazione 1.1.1 (Formazione professionale in campo agricolo), l'affermazione *“La scarsa efficacia della misura è dimostrata dal ridotto utilizzo dei fondi messi a bando [...]”*, in quanto le difficoltà connesse all'utilizzo delle risorse disponibili, sono da ricondursi alla non corretta allocazione delle stesse a livello di singola Focus Area, per cui non è stato possibile rispondere in modo efficace ai fabbisogni formativi espressi dagli operatori del settore. L'impossibilità, per l'esiguità dei fondi disponibili in relazione a determinate tematiche, a pianificare specifiche iniziative formative è stata, quindi, colmata attraverso la programmazione di corsi che non usufruiscono del sostegno riconducibile al Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020.

Nel ringraziare per l'attenzione e restando a disposizione per ogni eventuale chiarimento, si porgono cordiali saluti.

ALLEGATO A

- Inoltre, in data 30 settembre **Confagricoltura Piemonte** ha espresso le osservazioni di seguito riportate:

In riferimento alla consultazione scritta del Comitato di Sorveglianza, inviatoci il 24 settembre scorso, formuliamo di seguito il nostro parere sulla bozza di Misura 21 e sull'aggiornamento della tabella finanziaria.

Prima di entrare nel merito del testo delle schede di Misura ci preme sottolineare come le operazioni propedeutiche all'individuazione dei fondi da allocare su questo intervento non abbiano prodotto gli effetti desiderati, raggiungendo una soglia di disponibilità finanziaria inferiore a quella che si sarebbe potuta ottenere con un'azione più incisiva di storno delle risorse.

Come già sottolineato in più occasioni questa iniziativa per fronteggiare la crisi conseguente all'emergenza Covid19 costituisce, a nostro giudizio, un'importante opportunità per rimodulare e razionalizzare la tabella finanziaria del PSR a favore della Misura 21, recuperando risorse da quelle Misure / Operazioni non ancora messe a bando, o che stanno registrando da tempo una fase di stallo nella loro attuazione, oppure che non riscuotono interesse da parte dei potenziali beneficiari.

A questo riguardo e solo a titolo esemplificativo citiamo i 2 Meuro disponibili sull'operazione 16.2.1 (attuazione di progetti pilota) e i 370mila euro sull'operazione 10.2.1 (conservazione risorse genetiche vegetali) non ancora messi a bando; le operazioni 16.1.1 (costituzione, gestione e operatività dei Pei) e 16.9.1 (progetti agricoltura sociale), le cui graduatorie, a distanza di quattro anni, non sono state ancora definite compiutamente e infine le operazioni 4.1.4 e 4.2.2. (strumenti finanziari) i cui fondi (5 Meuro), a quanto ci consta, sono stati utilizzati solo per un modesto 10%.

ALLEGATO A

Lo storno totale o parziale delle risorse appena sopra menzionate avrebbe garantito alla Misura 21 una dotazione finanziaria più importante, consentendo di erogare un sostegno un tantum più elevato e vicino alla soglia massima ammessa di 7 mila euro ad azienda, rispetto a quella attuale che risulta poco significativa soprattutto per comparti quali quelli dei bovini da carne e della floricoltura.

Per quanto riguarda invece il testo della Misura segnaliamo al punto 4 e relativamente alle azioni 1 (bovini da carne) e 2 (floricoltura), lett. a) la presenza di una forte limitazione sulla platea dei beneficiari, determinata dal fatto che gli agricoltori devono risultare iscritti all'INPS in qualità di coltivatori diretti e non, come prassi ormai consolidata nel tempo, in qualità di imprenditori agricoli professionali (IAP). La lettera a) potrebbe dunque essere riformulata.

Per quanto concerne il punto 6 - condizioni di ammissibilità, azione 1 (bovini da carne) appare molto riduttivo circoscrivere alle sole aziende bovine specializzate – orientamento allevamento e ingrasso (codice OTE 460) l'accesso ai sostegni della misura. Occorrerebbe invece allargare la platea dei soggetti anche al codice OTE 470 che individua le aziende a conduzione mista – latte e ingrasso combinati.

Una previsione, quest'ultima, che sembra essere stata adottata, anche se non in modo esplicito, al punto 9 – verificabilità e controllabilità della Misura, paragrafo 2 – Misure di attenuazione dove, al primo capoverso, si citano le aziende con OTE diverso da 460 che, per il controllo e il conteggio dei capi da carne, dovranno allegare il registro di stalla.

Il punto 6 deve quindi essere integrato con gli allevamenti bovini a conduzione mista.

- In data 30 settembre la **Direzione regionale A16**, in qualità di **Autorità Ambientale**, ha comunicato di non avere osservazioni in merito agli argomenti in consultazione.

ALLEGATO A

- Sempre in data 30 settembre **Confcooperative - Fedagri Pesca Piemonte** ha fatto pervenire le osservazioni che seguono:

Oggetto:

M.21 – Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dalla crisi di Covid – 19 (art. 39 ter).

Procedura di consultazione scritta del Comitato, ai sensi dell'art. 8 del Regolamento interno.

Osservazioni e proposte di modifica.

Siamo con la presente a formulare le seguenti osservazioni e proposte di modifica al testo inviatoci in data 24 settembre 2020.

In particolare si osserva:

Settore zootecnico.

Condizioni di ammissibilità:

- l'obbligo di iscrizione degli allevamenti ai regimi di qualità (IGP e SQNZ);

Al momento della presentazione della domanda:

1. il soggetto richiedente deve essere titolare di allevamento zootecnico ricadente nel territorio della Regione Piemonte e detentore di animali bovini da carne nati e/o allevati nella Regione Piemonte per almeno 6 mesi identificati sulla base del codice aziendale e dell'iscrizione alla Banca Dati Nazionale Zootecnica (BDNZ); Gli allevamenti devono essere iscritti a regimi di qualità (IGP o SQNZ).

2. per le razze autoctone da carne: l'allevamento deve essere iscritto a regimi di qualità (IGP o SQNZ) e/o aderire a disciplinari di etichettatura facoltativa ai sensi del regolamento 1760/2000 e s.m.i, allevare bovini figli di capi iscritti al libro genealogico quali appartenenti a razze autoctone da carne e detenerli per almeno sei mesi in azienda; Sono esclusi i capi che hanno un'età superiore ai 24 mesi.

Importi e aliquote di sostegno:

- eliminazione delle classi I, II e III;

- la proposta di contributo di 100 €/capo;

Settore Apistico.

Condizioni di ammissibilità:

Elevarne il numero di alveari allevati dall'apicoltore da 52 a 150. L'apicoltura sta vivendo da ormai 5 anni un momento drammatico a causa delle mancate produzioni dovute a cambiamenti climatici avversi e negli ultimi 3 anni anche a causa di una crisi commerciale che sta minacciando la sopravvivenza di molte aziende apistiche per le quali l'apicoltura costituisce l'attività esclusiva. A tutto questo si sono aggiunte recentemente le gravi difficoltà legate a COVID -19, come ben è stato evidenziato nella bozza della misura 21. In questa situazione è fondamentale privilegiare le aziende apistiche professionali in grado di garantire la sopravvivenza delle api e della loro importante azione a favore delle produzioni agricole.

ALLEGATO A

CONCLUSIONI DELL'AUTORITA' DI GESTIONE

Si riportano di seguito le risposte dell'AdG alle osservazioni pervenute.

- Per quanto riguarda le osservazioni formulate dalla **Commissione europea**, si precisa quanto segue.
 - Per il Capitolo 5 “Strategia”, dal paragrafo che si propone di inserire nel punto 5.2 viene stralciato il riferimento alle PMI.
 - Il testo della Misura 21, al paragrafo “Importi e aliquote di sostegno”, per le Azioni 1 (zootecnia da carne) e 3 (settore apistico) viene integrato specificando per ciascuna classe di importo il corrispondente range di dimensione aziendale, indicando che non si tratta di un sostegno accoppiato, bensì di un importo forfettario concesso per azienda e non per capo/alveare; viene inoltre precisato che il beneficiario, durante la compilazione informatica della domanda, è automaticamente indirizzato, sulla base della propria situazione aziendale risultante dalle banche dati, alla classe di appartenenza.
 - Dal Capitolo 13 “Valutazione dell'aiuto di stato” viene eliminato l'aggiornamento relativo alla Misura 7, che sarà inserito in occasione della prossima modifica, dopo l'adozione della decisione della Commissione in merito all'aiuto SA.57735.
- In merito alla richiesta espressa da **Coldiretti** e **Confagricoltura** sulla possibilità di **stornare ulteriori fondi** a favore della Misura 21 da altre Operazioni rispetto a quelle già previste, si fa presente quanto segue:
 - Operazione 4.1.2: le risorse residue sono state azzerate con le ultime modifiche approvate dalla Commissione europea. Pur continuando a maturare economie in fase di saldo, tuttavia si tratta di cifre non significative e in corso di accertamento, quindi non immediatamente disponibili; potranno esserlo per utilizzi futuri;
 - Operazione 4.1.4 e 4.2.2 (strumenti finanziari): tutte le risorse sono oggetto dell'Accordo di finanziamento sottoscritto dal Fondo Europeo degli Investimenti e pertanto risultano impegnate; la Regione Piemonte ha infatti aderito, ai sensi dell'art. 10 della Legge regionale 22 novembre 2017 n. 18 e nell'ambito del PSR 2014-2020, al Fondo Multiregionale di Garanzia per l'agricoltura e l'agroindustria, istituito e gestito dal Fondo Europeo per gli Investimenti, con D.G.R. 46 - 6045 del 01/12/2017 e l'Autorità di Gestione del PSR ha sottoscritto la lettera di adesione in data 05/02/2018;
 - Operazione 10.2.1: sulla Misura 10 (priorità 4) al momento risultano liberi circa 370.000 € di risorse su oltre 250 Meuro. Tali fondi, inizialmente allocati sull'Operazione 10.2.1, non sono ancora stati attivati in quanto si è ritenuto necessario tenerli a disposizione per coprire gli aumenti di superfici afferenti alla Sottomisura 10.1, consentiti dall'art 15 del Reg. (UE) 807/2014 e previsti nel PSR della Regione Piemonte. Qualora residuassero risorse, tali fondi saranno utilizzati come previsto nella

ALLEGATO A

programmazione iniziale sull'Operazione 10.2.1, in seguito al buon riscontro ottenuto col bando aperto nel 2016;

- Operazione 16.1.1 (parte agricola): attualmente non vi è budget disponibile, in quanto è in via di conclusione l'istruttoria di ammissione a finanziamento delle domande di sostegno sul primo e unico bando emanato; su tale bando, il contributo potenzialmente richiesto da parte delle candidature ancora in lizza supera la disponibilità delle risorse. Non vi sono quindi gli estremi per una diminuzione del budget allocato;
- Operazione 16.2.1 (parte agricola): si tratta di un bando congiunto interfondo, collegato al POR FESR 2014-2020 - Azione I.1b.2.2 "Piattaforma tecnologica Bioeconomia", così come già stabilito dalla DGR 46-6238 del 22/12/2017. L'iter previsto si compone di due step: il primo si è concluso con il termine dell'istruttoria da parte del FESR, mentre per quanto riguarda il secondo è in uscita a breve il bando FEASR che attiverà tutte le restanti risorse disponibili. Trattandosi di un percorso già iniziato e congiunto con altri fondi, non si ritiene corretto né opportuno far mancare l'apporto del fondo FEASR;
- Operazione 16.9.1: la proposta di riduzione appare basarsi su presupposti errati: l'istruttoria di ammissione a finanziamento dell'unico bando aperto si è conclusa e non vi sono risorse residue disponibili sull'operazione, anche alla luce dello storno già effettuato con le ultime modifiche approvate dalla Commissione europea, nonché dell'ulteriore riduzione proposta con le presenti modifiche;

- Relativamente alla richiesta formulata da **Coldiretti** di utilizzare nell'**Azione 1** (zootecnia da carne) il **criterio dei capi macellati**, si fa presente quanto segue.

L'aiuto previsto con la Misura 21 è un sostegno temporaneo eccezionale "una tantum", erogato in forma di somma forfettaria per azienda e non per singolo capo. Si tratta di un aiuto direttamente collegato al danno subito a causa della crisi dovuta al COVID19. Il danno subito è a sua volta, oggettivamente proporzionale alla consistenza aziendale.

Le tre classi di premio intendono fornire un sostegno più elevato agli agricoltori più duramente colpiti.

Si ribadisce inoltre la diversa finalità e anche la diversa consistenza economica del Fondo emergenziale filiere in crisi istituito con il Decreto Ministeriale del 23 luglio 2020 per il sostegno di alcune filiere zootecniche.

Per poter collegare l'aiuto forfettario ai singoli capi effettivamente macellati, nel periodo maggio - luglio 2020, sarebbe indispensabile inserire le singole matricole dei capi macellati già in sede di presentazione della domanda di aiuto. In caso di errori, si dovrebbe applicare quanto previsto dall'art. 10 bis della legge 241/90 con un notevole allungamento dei tempi dell'istruttoria di ammissibilità, che deve comunque concludersi entro il 31 dicembre 2020.

Non si ritiene quindi possibile accogliere la richiesta.

- In merito all'osservazione formulata da **Coldiretti** e **Confagricoltura** sull'ammissibilità per l'**Azione 1** (zootecnia da carne) di **aziende con OTE diverso da 460** (aziende bovine

ALLEGATO A

specializzate - orientamento allevamento e ingrasso), si precisa che, come già specificato nel testo della Misura al paragrafo “Misure di attenuazione” (Azione 1), le aziende con OTE diverso da 460 dovranno allegare il registro di stalla; tale precisazione, come richiesto, verrà inserita anche al paragrafo “Condizioni di ammissibilità”.

- Per quanto riguarda la richiesta, formulata da **Coldiretti** e **Confagricoltura**, di estendere la platea dei beneficiari delle **Azioni 1** (zootecnia da carne) e **2** (florovivaismo) agli **Imprenditori agricoli professionali (IAP)**, si ritiene di accogliere tale richiesta, al fine di includere tutte le fattispecie di agricoltori evitando l'utilizzo di criteri discriminatori, come previsto dal Reg. (UE) 870/2020; il testo della Misura viene quindi integrato al paragrafo “Beneficiari” sostituendo, per le Azioni 1 e 2, la dicitura attualmente presente al punto a) con *“Agricoltori ai sensi dell'articolo 2135 c.c., iscritti alla gestione previdenziale agricola INPS in qualità di coltivatori diretti o di imprenditori agricoli professionali (indipendentemente dalla natura giuridica)”*.

- Relativamente alle osservazioni pervenute da **Confcooperative** si precisa quanto segue:
 - in merito all'**Azione 1** (zootecnia da carne):
 - ◆ l'inserimento tra le condizioni di ammissibilità dell'**obbligo di iscrizione degli allevamenti ai regimi di qualità** (IGP e SQNZ) costituirebbe un criterio discriminatorio in quanto l'adesione a regimi di qualità è facoltativo, pertanto non si ritiene di accogliere la richiesta;
 - ◆ le richieste di **escludere i capi che hanno un età superiore ai 24 mesi**, di **eliminare le classi I, II e III** e di prevedere un **contributo di 100 €/capo** non sono accoglibili in quanto, come sopra riportato, l'aiuto previsto con la Misura 21 è erogato in forma di somma forfettaria per azienda e non per singolo capo. Si tratta di un aiuto direttamente collegato al danno subito a causa della crisi dovuta al COVID19. Il danno subito è a sua volta, oggettivamente proporzionale alla consistenza aziendale. Le tre classi di premio intendono fornire un sostegno più elevato agli agricoltori più duramente colpiti;
 - per quanto riguarda l'**Azione 3** (settore apistico), la scelta di far accedere le aziende a partire da 52 alveari allevati deriva dal fatto che tale limite è previsto anche per l'accesso alle domande di contributo sul programma apistico regionale ai sensi del Reg. (UE) n. 1308/2013 e che tale limite (52 alveari) separa le aziende che da questa attività ricavano un reddito da quelle che conducono l'attività a livello non professionale; pertanto si ritiene di mantenere l'accesso all'aiuto alle aziende che allevano almeno 52 alveari.

- Inoltre, per esigenze di sintesi, dalla giustificazione della Modifica n. 1 (introduzione Misura 21) viene stralciato il dettaglio dei singoli settori produttivi non selezionati per il sostegno.

ALLEGATO A

Viene quindi allegata la versione definitiva della scheda di modifica, completa degli allegati relativi al testo della Misura 21, alle tabelle finanziarie e agli indicatori, con evidenziate le variazioni rispetto alla versione presentata in Comitato.

Si considera pertanto chiusa la consultazione scritta.